



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **21 GEN. 2016** Protocollo N° **23341** Class: **C.101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Richiesta di parere su Piano Regionale gestione rifiuti urbani e speciali,
Riscontro prot. n. 102648 del 25.11.2015.

TRASMESSA VIA PEC

A

Provincia di Verona

Settore Ambiente

PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Alle

Province del Veneto

Settore Ambiente

PEC: provincia.belluno@pecveneto.it

provincia.padova@cert.ip-veneto.net

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Alla

ARPAV – Direzione Generale

PEC: protocollo@pec.arpav.it

e p.c.

Al

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Regionale per il Veneto

PEC: mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

Gardaland S.r.l

PEC: gardaland@legalmail.com

Comune di Lazise

PEC: comune.lazise.urp@halleypec.it

Comune di Castelnuovo del Garda

PEC: castelnuovodg@legalmail.it

Comune di Peschiera del Garda

PEC: peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net

In riferimento al quesito posto da codesta Amministrazione con nota prot. n. 102648 del 25.11.2015, pari oggetto, che richiede un parere in merito all'applicazione delle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (DCR n. 30 del 29.04.2015) ad un progetto per un centro di stoccaggio, all'esame

Dipartimento Ambiente

Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

della Commissione provinciale VIA¹, in particolare riguardo all'applicazione dei vincoli di esclusione alla realizzazione dell'impianto per gli aspetti relativi alla distanza minima dalle abitazioni e al vincolo paesaggistico, si riferisce quanto segue.

Riguardo al primo punto di cui al paragrafo 1.3.7.2 "*Distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici*", dell'Allegato A (pag. 401/560) del Piano rifiuti, si ribadisce quanto già illustrato nella propria nota di chiarimento prot. n. 371117 del 16 settembre 2015, ovvero che detto criterio di esclusione si applica in funzione delle tipologie impiantistiche specificate nell'elenco "positivo" posto in calce al medesimo paragrafo.

Tuttavia le "tipologie impiantistiche" individuate nell'elenco riportato al paragrafo 1.3.7.2 rappresentano un'individuazione per macro categorie che includono specifiche operazioni di trattamento meglio dettagliate all'Appendice 2 dell'allegato A (pag. 311/560) ed a cui ci si deve riferire qualora l'individuazione del tipo di impianto non sia direttamente rinvenibile nel citato elenco positivo.

Nel caso specifico, il progetto proposto prevede l'autorizzazione di operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), preventive a quelle di miscelazione in deroga e non in deroga all'art. 187 del D.Lgs 152/06 ed eventuale riduzione volumetrica (R12), che non sono esplicitamente contemplate nel citato elenco positivo del paragrafo 1.3.7.2.

Anche facendo riferimento alla tabella di classificazione degli impianti di gestione rifiuti (pag. 315/560 del Piano), l'attività proposta verrebbe classificata sotto la tipologia impiantistica "Trattamenti complessi" e/o "Stoccaggio".

Si ritiene, pertanto, che tale fattispecie, non essendo ricompresa nella tabella di pag. 401/560, non debba rispettare alcuna distanza minima in termini di vincolo assoluto imposto dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Rimane ferma la possibilità, nei limiti delle raccomandazioni contenute nel Piano di gestione dei rifiuti, che le Amministrazioni provinciali adottino, per specifiche tipologie impiantistiche, ulteriori e più restrittive prescrizioni e/o limitazioni nell'interesse di una maggiore e più incisiva tutela ambientale.

Riguardo al secondo punto per il quale è richiesto un chiarimento, inerente l'applicazione del vincolo paesaggistico, preme innanzitutto evidenziare che l'approvazione del piano rifiuti non ha introdotto ulteriori vincoli rispetto a quelli già previsti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D.Lgs. 42/2004.

Per maggiore chiarezza, rispetto al precedente documento di pianificazione del 2004 (DCR n. 59/2004), su indicazione del MIBAC, tra i criteri di esclusione assoluta elencati al paragrafo 1.3.1 dell'Elaborato D (pag. 392/560) del nuovo Piano, sono stati introdotti i riferimenti agli articoli della legge di settore nel frattempo intervenuta (artt. 10, 11 e 134 del D.Lgs. 42/2004), in forza dei quali possono essere individuate delle aree nelle quali è preclusa la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

In merito al progetto in esame, come descritto nel verbale della Commissione VIA provinciale, nell'area in cui si intende realizzare l'intervento insiste il vincolo definito dall'art. 136 del D.Lgs 42/2004, "Aree di notevole interesse pubblico"; ciò nonostante si ritiene che tale condizione non escluda a priori la realizzabilità di un impianto di gestione rifiuti, a meno che uno specifico provvedimento regionale, o nazionale, non lo preveda espressamente.

Stando alla disciplina di riferimento, lo strumento deputato a ciò è rappresentato dal Piano Paesaggistico regionale, redatto ai sensi dell'art. 143 del succitato D.Lgs, che ha il compito di delimitare compiutamente, nonché di definire le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione delle "Aree di notevole interesse pubblico" (art. 136) e delle "Aree tutelate per legge" (art. 142). Appare ragionevole ritenere pertanto che, fino

¹ Ditta Gardaland Srl, istanza relativa a "*Realizzazione di un centro di stoccaggio dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii*"

Dipartimento Ambiente

Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regiona e

all'approvazione del Piano paesaggistico, o di un diverso strumento avente analoga efficacia, la realizzazione dell'intervento proposto non possa essere esclusa a priori.

In ogni caso, è opinione di questo Dipartimento che nelle circostanze di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 136 e 142 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", allo stato non ancora sottoposti ad uno specifico provvedimento che ne definisca la delimitazione e soprattutto le prescrizioni d'uso rispetto alla gestione rifiuti, ogni intervento prospettato debba essere assoggettato alle procedure previste in materia di autorizzazione paesaggistica di cui alla parte III, Capo IV del succitato D.Lgs 42/2004.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO AMBIENTE
- dott. Alessandro Benassi -

Rif.
Sezione Coordinamento Attività Operative
Dirigente: Dott. Luigi Masia

Settore Rifiuti
Dirigente: Dott. Carlo Giovanni Moretto

P.O. Studi, Piani e Programmi
Arch. Tarcisio Sanavia

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it